

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla circostanza che l'inserimento del PKK nell'elenco non è più giustificato in quanto il PKK non è un'organizzazione terroristica.
2. Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il nome del ricorrente non dovrebbe figurare nell'elenco poiché egli non è mai stato condannato per reati di terrorismo, né è stato imputato per reati di tale tipo.
3. Terzo motivo, vertente sulla circostanza che non è dimostrato che il ricorrente abbia svolto attività terroristiche o che egli possa essere collegato a siffatte attività. Non sarebbe dimostrata nemmeno la censura secondo cui egli avrebbe svolto attività di reclutamento e finanziamento.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali della difesa del ricorrente e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto egli non ha potuto difendersi contro le accuse mosse nei suoi confronti.
5. Quinto motivo vertente sulla circostanza che gli atti impugnati del Consiglio sono insufficientemente motivati posto che non è stata prodotta alcuna prova a sostegno dell'infrazione di una sanzione.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC poiché il Consiglio non ha prodotto informazioni precise o elementi del fascicolo da cui emerge l'adozione, da parte di un'autorità competente, di una decisione ai sensi di detto articolo.

Ricorso proposto l'11 marzo 2019 — Deutsche Telekom/Parlamento e Consiglio

(Causa T-161/19)

(2019/C 172/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom (Bonn, Germania) (rappresentanti: F. González Díaz, B. Langeheine e J. Blanco Carol, avvocati)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare inammissibile la domanda di annullamento;
- annullare l'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;

- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese legali e agli altri oneri sostenuti dalla ricorrente nell'ambito della presente causa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'invalidità dell'articolo 50 del regolamento controverso per l'inadeguatezza dell'articolo 114 TFUE come base giuridica.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di sussidiarietà da parte dell'articolo 50 del regolamento controverso, nonché sul suo difetto di motivazione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte dell'articolo 50 del regolamento controverso, nonché sul suo difetto di motivazione.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi del miglioramento della regolamentazione da parte della procedura seguita per l'adozione dell'articolo 50 del regolamento controverso.
5. Quinto motivo, vertente sulla limitazione, da parte dell'articolo 50 del regolamento controverso, del diritto fondamentale di proprietà della ricorrente e della sua libertà d'impresa.

(¹) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GUL 321, del 17.12.2018, pag. 1).

Ricorso proposto l'11 marzo 2019 — Telefónica e Telefónica de España/Parlamento e Consiglio

(Causa T-162/19)

(2019/C 172/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Telefónica, SA (Madrid, Spagna), e Telefónica de España, SA (Madrid) (rappresentanti: F. González Díaz, B. Langeheine e J. Blanco Carol, avvocati)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare inammissibile la domanda di annullamento;
- annullare l'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹);
- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese legali e agli altri oneri sostenuti dalle ricorrenti nell'ambito della presente causa.